

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	139
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	151
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri)	155
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	157
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)	144

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 8.55.

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e che è stata contestualmente depositata, da parte dei deputati Damiano ed altri, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*). Avverte, quindi, che si passerà ora agli interventi dei rappresentanti dei gruppi, per poi procedere alla deliberazione di competenza della Commissione, previa acquisizione dell'orientamento del Governo sulle proposte di parere presentate.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che ancora una volta l'Esecutivo, in luogo di una manovra complessiva, abbia scelto un intervento parziale e frammentato e, di fronte a una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le medie e piccole imprese, non affronti il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 sino a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti maggiori organismi internazionali. Fa notare che lo strumento dello CIGO sia da preferire alla CIGS, essendo maggiormente mirato al mantenimento del rapporto di lavoro, giudicando necessario predisporre ulteriori risorse per il suo finanziamento, atteso che esse sono in via di esaurimento. Nel ritenere condivisibili, in via di principio, le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, che aumentano l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipula di contratti di solidarietà difensivi, fa notare che le misure varate dal Governo appaiono comunque inadeguate e decontestualizzate — come avvenne, peraltro, nel caso della detassazione degli straordinari — sottolineando, in particolare, che l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, soprattutto nella fase attuale.

Pur giudicando apprezzabili, come più volte sollecitato dai gruppi di opposizione, le misure contenute nell'articolo 17, che dispongono la proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo, e nonostante si interroghi sulla sorte di quei lavoratori il cui contratto scadrà prima dell'avvio delle procedure concorsuali previste dal decreto, ritiene che tali disposizioni siano ancora insufficienti, considerato anche che le limitazioni in ordine al

turn-over ed i vincoli finanziari stabiliti con il decreto-legge n. 112 non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto. Fa presente, inoltre, che il suo gruppo ha in più occasioni richiesto di rivedere in senso meno restrittivo i criteri di accesso al sussidio previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione, invitando, peraltro, a rivalutarne l'importo in senso maggiorato. Ritiene, comunque, positivo che, in materia di stabilizzazione del personale precario, il Governo abbia, seppur parzialmente, cambiato rotta, abbandonando quell'atteggiamento di pregiudiziale contrarietà alla regolarizzazione che aveva manifestato in occasione della discussione, alla Camera, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009. Rileva, infine, che le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione con riferimento a società che operano in settori particolari del trasporto e delle telecomunicazioni.

In conclusione, nel precisare che la posizione di contrarietà al provvedimento in esame assunta dal suo gruppo si fonda su convinzioni sostanziali, suffragate da dati statistici che indicano un tendenziale peggioramento della crisi economica nei mesi a venire, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che nessuno possa disconoscere l'ingente investimento di risorse stanziato dal Governo a sostegno delle politiche attive e passive per l'occupazione in un periodo di grave crisi economica. Fa notare che un conto è provvedere — come ha fatto il Governo — al potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito, nell'ambito del settore privato, estendendo la platea dei potenziali beneficiari anche a talune categorie di lavoro flessibile, altro è pensare di intraprendere una politica, che definisce « lassista », di stabilizzazione

complessiva dei precari, soprattutto in riferimento al pubblico impiego, che potrebbe dar luogo a situazioni particolarmente discriminanti nei confronti di coloro i quali, pur avendo già superato specifiche procedure concorsuali, sono ancora in attesa della definitiva assunzione.

Fa notare che l'unico ambito nel quale l'Esecutivo dovrebbe compiere uno sforzo maggiore, garantendo un ulteriore salto di qualità nello svolgimento delle politiche per il lavoro, è quello della formazione professionale, laddove permangono forti elementi di incertezza in relazione allo svolgimento dei relativi corsi. Al riguardo, nel rilevare che tali corsi di formazione, invece di essere mirati ad una effettiva riqualificazione professionale del lavoratore, sembrano essere costruiti ad uso e consumo dei docenti, giudica indispensabile avviare un confronto serio tra le istituzioni e le rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali, nell'ambito della sedi ritenute più opportune – tra le quali, ritiene particolarmente adeguata quella della Conferenza Stato-regioni – al fine di giungere ad una complessiva rivisitazione dei percorsi di formazione professionale, che sia finalizzata a garantire un più agevole collocamento del lavoratore sul mercato. In proposito, ritiene di dover portare a titolo di esempio la situazione di alcune particolari tipologie di lavoratori del settore dei trasporti, che svolgono le loro funzioni ai valichi di frontiera, i quali, in mancanza di una adeguata preparazione professionale specifica e di un costante aggiornamento formativo, una volta perduto il lavoro, attesa la natura particolarmente settoriale del loro impiego, faticano a trovare una nuova occupazione.

Antonino FOTI (PdL) ritiene di dover svolgere talune brevi considerazioni in riferimento all'intervento del deputato Damiano, del quale intende sottolineare l'atteggiamento di pregiudiziale contrarietà rispetto al provvedimento in esame, a suo avviso di stampo prettamente sindacale, dal momento che considera meritevole di

tutela esclusivamente il lavoro di tipo subordinato. Intende rilevare, al contrario, che le misure recate dal provvedimento in discussione, che riprendono – seppur in modo parziale – il contenuto della sua proposta di legge n. 2424, mirano a trasformare in modo produttivo parte delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali, favorendo l'avvio di nuova imprenditorialità e il contrasto al « lavoro nero », al quale, invece, spesso i lavoratori fuoriusciti dall'azienda si rivolgono, in mancanza di proposte di lavoro regolari. Tutto ciò, a suo avviso, determinerà anche notevoli benefici al bilancio dello Stato, dal punto di vista dell'aumento delle entrate fiscali e contributive.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, chiede al relatore se non ritenga opportuno espungere, dalla sua proposta di parere, l'inciso – contenuto nella osservazione di cui al punto 11) – relativo all'individuazione di strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata. Ritiene, infatti, che tale inciso sia suscettibile di creare potenziali discriminazioni tra diverse tipologie di lavoratori.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, ritiene che dal dibattito siano emersi utili elementi di riflessione, da cui ha tratto spunto per la formulazione della sua proposta di parere, sottolineando come, alla resa dei conti, le valutazioni espresse dagli esponenti dei diversi schieramenti hanno fatto registrare un tendenziale avvicinamento delle posizioni sul contenuto del provvedimento in esame. Ritiene che in un periodo di grave crisi economica il Governo abbia saggiamente scelto di adottare una politica dei « piccoli passi », particolarmente adatta in situazioni di congiuntura sfavorevole ad alto rischio di fallimento – come quella attuale – dinanzi alle quali qualsiasi intervento di tipo economico rischia di essere giudicato insufficiente. Nel soffermarsi sul merito delle singole disposizioni del provvedi-

mento in esame, rileva l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.

Giudica poi positivamente i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1, che dispongono l'erogazione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa, rilevando che tali disposizioni traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione. Fa presente che l'esame di tale proposta di legge proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »). Auspica, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente

ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma.

In ordine al tema degli ammortizzatori sociali, anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene condivisibili le indicazioni provenienti da taluni membri della opposizione circa l'esigenza di estendere – fino a « raddoppiarla » – l'efficacia temporale della cassa integrazione guadagni ordinaria, in modo da coprire il lasso di tempo necessario al superamento della crisi economica delle aziende, favorendo, in tale frangente, il mantenimento dei livelli occupazionali.

Preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, rileva, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse, con particolare riferimento al personale dell'Agenzia delle dogane e a quello dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, anche per accogliere la richiesta di modifica testé formulata dal deputato Fedriga, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), nella quale si prevede la riformulazione dell'osservazione di cui al punto 11), nel senso di sopprimere l'inciso che fa riferimento alle procedure di stabilizzazione: ne raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che – alla luce degli ulteriori elementi di novità introdotti dal relatore, che tuttavia non appaiono riscontrabili nella sua proposta di parere – sembrerebbe emergere un atteggiamento di condivisione in merito all'esigenza, prospettata dagli stessi gruppi di opposizione, di « raddoppiare » l'ambito temporale degli interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria. Fa presente che, se il relatore confermasse realmente – cosa di cui dubita – la disponibilità ad inserire nella proposta di parere un preciso riferimento in tal senso, il suo gruppo avrebbe serie difficoltà a non rivalutare la propria posizione in ordine alla proposta di parere presentata dal relatore medesimo.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, atteso che il provvedimento in esame è da considerare tuttora una sorta di « cantiere aperto », sul quale sarà possibile verificare gli eventuali miglioramenti soltanto nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito e in Assemblea.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Damiano e dal relatore in ordine ad una presunta esigenza di ampliare i termini di efficacia temporale della cassa integrazione guadagni ordinaria, intende far presente che il Governo, oltre ad essere già intervenuto in materia di ammortizzatori sociali con atti normativi adeguati ed efficaci, ha provveduto anche ad agire in sede amministrativa sulle causali della CIG, rendendo più flessibile lo « scivolo » dal regime della cassa integrazione guadagni ordinaria a quello della cassa integrazione guadagni straordinaria ed eliminando quegli effetti negativi che da più parti si tendono ad associare alle procedure più delicate e complesse previste dalla legislazione vigente in caso di ristrutturazione e di crisi più profonda dell'impresa. Ritiene, pertanto, che l'Esecutivo, operando su un piano amministrativo, abbia raggiunto il medesimo risultato

a cui mira l'estensione dell'ambito di efficacia temporale della CIG, per il quale si richiede, invece, a gran voce l'adozione di un atto normativo.

Esprime, infine, l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, rilevando conseguentemente l'impossibilità di formulare un giudizio positivo sulla proposta alternativa di parere, presentata dai deputati Damiano ed altri.

Luigi BOBBA (PD) chiede alla presidenza di poter svolgere, a nome del suo gruppo, alcune considerazioni integrative in ordine agli elementi di novità introdotti con l'intervento svolto dal rappresentante del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica piuttosto irrituale la richiesta testé formulata, considerato anche che, in precedenza, si era convenuto di concludere il dibattito sulle proposte di parere presentate e di attribuire al rappresentante del Governo il compito di svolgere le proprie considerazioni conclusive. Nel rilevare come – atteso anche l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea – non appaia ora opportuno riaprire un dibattito che può ampiamente considerarsi esaurito con la discussione svolta nella precedente e nella corrente settimana, ricorda altresì che – prima dell'intervento del sottosegretario Viespoli – aveva personalmente più volte invitato i gruppi, anche in via informale, a segnalare alla presidenza eventuali, ulteriori, richieste di iscrizione a parlare.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo per una precisazione, obietta che il relatore e il rappresentante del Governo hanno appena svolto considerazioni contrastanti con quanto contenuto nella proposta di parere presentata dallo stesso relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il Governo non sia incorso in alcuna contraddizione rispetto alla proposta di parere del relatore. In ogni caso, preso atto della disponibilità a rinunciare al proprio intervento da parte del deputato

Bobba, al quale rivolge le scuse per non avere acceduto alla sua richiesta e che ringrazia per la sensibilità dimostrata, avverte che si passerà ora alla votazione della nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore, facendo presente che – in caso di sua approvazione – risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri.

La Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Damiano ed altri.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto nella seduta di ieri, invita il rappresentante del Governo ad esprimere le proprie valutazioni sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel concordare con la proposta del relatore – formulata nella seduta di ieri – nel senso di esprimere parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.1 e sugli articoli aggiuntivi Paladini 6.02, 6.03 e 6.04, si sofferma sull'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01. In proposito, pur giudicando tale proposta emendativa come il frutto di una iniziativa parlamentare assolutamente legittima, che rientra nel pieno diritto di ciascun deputato intraprendere, invita il presentatore a ritirarlo presso la XIV Commissione, dal momento che sono allo

studio da parte del Governo le soluzioni normative più adatte ad assicurare un progressivo allineamento della disciplina in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia per gli uomini e le donne. Ritiene, altresì, che tale iniziativa possa essere validamente riassunta nell'ambito della discussione del decreto-legge « anticrisi », che ritiene essere la sede più adeguata all'avvio di un dibattito di tale delicatezza, attesi anche i risvolti di natura finanziaria che potrebbero derivare da un intervento di questo tipo.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene inaccettabile che il rappresentante del Governo accenni ad una ipotesi di modifica del decreto-legge « anticrisi » nel senso suggerito dal deputato Cazzola, dopo che su tale provvedimento la Commissione si è appena espressa in sede consultiva, al termine di un dibattito in cui non si è fatto minimamente cenno alla questione testé indicata.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ricordare che la proposta emendativa in oggetto è stata già presentata, in più occasioni, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e non ha avuto alcun seguito, a causa del parere espresso dall'Esecutivo, giudica inaccettabile che il rappresentante del Governo inviti nuovamente i presentatori a ritirarla in vista della presentazione di una proposta di modifica nell'ambito dell'esame del provvedimento « anticrisi », sul quale la XI Commissione si è appena espressa in sede consultiva, non prestando, peraltro, alcuna specifica attenzione alla tematica in questione, in assenza di norme vertenti sulla materia. Paventa, pertanto, il rischio che su un argomento di rilevante delicatezza, come quello dell'equiparazione tra uomini e donne nell'accesso al pensionamento di vecchiaia, la Commissione possa essere espropriata delle sue prerogative, senza alcuna possibilità di orientare il corso della discussione in atto.

Nel merito della questione, ritiene opportuno contestare un atteggiamento del Governo punitivo nei confronti della lavo-

ratrici, dal momento che la possibilità di innalzare nei loro confronti i limiti di età per accedere al trattamento pensionistico viene prefigurata dall'Esecutivo addirittura prima dello svolgimento di qualsiasi politica attiva a favore del rafforzamento dei loro percorsi professionali e delle loro tutele sociali. Ritiene pertanto intollerabile che la maggioranza – nelle dichiarazioni pubbliche rese dai propri esponenti – imputi ai gruppi di opposizione una posizione ideologica di tipo risarcitorio sul tema del lavoro femminile, quando i dati concreti dimostrano che lo stesso Esecutivo non ha assunto alcuna misura a favore del lavoro femminile e ha respinto più volte le proposte ragionevoli presentate dai gruppi di minoranza in tema di pari opportunità (come, ad esempio, è avvenuto in occasione della discussione del disegno di legge comunitaria 2008).

In conclusione, chiede con forza e determinazione che si ponga al più presto all'attenzione della Commissione il tema dell'accesso al lavoro delle donne, oltre che dell'età pensionabile, che ritiene vada affrontato nella sua profonda complessità e non nel modo superficiale con cui è stato trattato dalla maggioranza.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel far notare che non rientra tra le prerogative dei gruppi di opposizione la facoltà di imporre o precludere alla Commissione la discussione di alcun tipo di argomento, stigmatizza con forza l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto da alcuni esponenti della minoranza nei confronti dei suoi diritti di parlamentare, manifestatosi attraverso una critica alla sua proposta emendativa che giudica demagogica e priva di reali fondamenti. Sottolinea, peraltro, che non ha alcuna intenzione di farsi intimorire da tali modalità di comportamento particolarmente aggressive, essendo convinto della correttezza della sua iniziativa, che ha assunto nel pieno esercizio delle proprie prerogative. Pur prendendo atto dell'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo, che si dichiara personalmente disponibile ad accogliere attraverso il ritiro dell'articolo aggiuntivo

nell'ambito della XIV Commissione, osserva che è sua intenzione proseguire una battaglia di principio e continuare a porre con forza tale questione, finché non matureranno le condizioni ideali per il raggiungimento di idonee soluzioni al problema. In proposito, ricorda di aver presentato anche presso le Commissioni riunite V e VI alcuni emendamenti al decreto-legge « anticrisi », che ripropongono il tema all'attenzione del Parlamento, a testimonianza della sua pervicace volontà di ottenere un risultato concreto sulla materia dell'equiparazione del pensionamento di vecchiaia tra uomini e donne.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della disponibilità, manifestata dal presentatore, a ritirare l'articolo aggiuntivo 6.01 presso la XIV Commissione, avverte che si dovrà sospendere brevemente la seduta, per consentire al deputato Cazzola di formalizzare il ritiro della sua proposta emendativa. In ogni caso, ritiene che il dibattito in corso non possa in alcun modo pregiudicare la validità del parere testé espresso dalla XI Commissione sull'attuale testo del decreto-legge « anticrisi », che è stato esaminato con grande attenzione e serietà.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione, intende rivolgere le proprie scuse personali per aver alzato eccessivamente i toni della discussione, precisando che non era sua intenzione criticare in modo aprioristico una posizione politica, che anzi rispetta ed apprezza per gli elementi di coerenza che essa contiene. Osserva, tuttavia, che la carica emotiva espressa nel corso del suo intervento era indirizzata piuttosto all'operato del Governo nel suo complesso, colpevole, a suo avviso, di non agire a tutela delle donne lavoratrici. Ribadisce, comunque, l'esigenza che la Commissione valuti seriamente l'ipotesi di discutere con pacatezza sul tema in questione, atteso che sull'argomento il Governo sembra aver assunto un atteggiamento di noncuranza – in spregio a quella logica della concerta-

zione che l'opposizione mira, invece, a valorizzare – testimoniato dalla mancata trattazione di queste tematiche nell'ambito dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri tra il Ministro Sacconi e le parti sociali in relazione alle misure economiche promosse dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, conformemente a quanto preannunciato, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 9.50.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Cazzola 6.01 è stato ritirato dal presentatore presso la XIV Commissione; per tale ragione, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere sulle restanti proposte emendative trasmesse dalla citata Commissione.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, facendo seguito a quanto già preannunciato ieri, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.1 e sugli articoli aggiuntivi Paladini 6.02, 6.03 e 6.04.

Quanto al problema posto dal deputato Cazzola, intende soltanto osservare che la materia pensionistica presenta aspetti di estrema delicatezza, soprattutto dal punto di vista sociale. Per queste ragioni, ritiene che occorra preventivamente ricercare, con ogni possibile mezzo, una concertazione con le parti sociali. Fa presente, peraltro, che la delicatezza della materia diventa estrema, se si considera l'ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile per le sole donne. Per prevedere una graduale equiparazione dell'età pensionabile di uomini e donne, infatti, giudica necessario anche considerare che l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro è, di norma, spostato in avanti rispetto a quello degli uomini, che la stessa permanenza delle donne nel mercato del lavoro è più breve, che su di esse grava, molto spesso, anche la maggior parte del peso della cura dei figli, della casa, degli anziani a carico della famiglia e che, inoltre, l'attuale sistema previdenziale impedisce alle donne – che già fanno meno car-

riera degli uomini, con stipendi tendenzialmente più bassi – di utilizzare con facilità la pensione di anzianità.

Ricordando anche che le donne percepiscono una pensione di vecchiaia notevolmente più esigua rispetto a quelle degli uomini, fa notare, in sostanza, che una graduale equiparazione dell'età pensionabile sarebbe possibile solo se i percorsi professionali delle donne fossero gradualmente semplificati e se le tutele sociali loro garantite venissero concretamente rafforzate. In questo senso, si augura – dichiarandosene convinta – che l'argomento delle pensioni venga affrontato dal Governo al più presto, ma con cautela, anche alla luce di quanto affermato in precedenza e, quindi, tenendo conto dell'attuale realtà che vivono le donne quando si confrontano col mondo del lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD), sottolineando che l'eventuale introduzione di una norma tendente ad equiparare i requisiti di età pensionabile tra uomini e donne nell'ambito del pubblico impiego aprirebbe una breccia all'interno della quale si inserirebbero, con rinnovata forza, le argomentazioni di coloro che spingono per una applicazione più generalizzata di tale normativa, fa notare che una seria discussione sulla delicata questione dell'accesso al trattamento pensionistico delle donne richiederebbe comunque una approfondita conoscenza dei dati statistici diffusi in materia dai soggetti istituzionali competenti. Sulla base di tali informazioni, a suo avviso, sarebbe possibile comprendere come il problema non si pone tanto in relazione alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, quanto sull'importo di tali prestazioni, che risulta assai modesto. Solo per fare un esempio, osserva che – a fronte di dati sulle pensioni di vecchiaia riferiti al 2007, che parlano di oltre 156.000 nuovi pensionati maschi e di circa 211.000 nuove pensionate donne – si registra un importo medio mensile dei trattamenti in favore delle donne sostanzialmente pari alla metà di quello riconosciuto agli uomini. Ritiene, pertanto, che, prima di avviare un dibattito sulla effettiva necessità di

innalzare i limiti di età delle donne per l'accesso alle prestazioni previdenziali, occorra riflettere seriamente sul loro attuale trattamento pensionistico, che, a causa di alcune modifiche intervenute nel corso del tempo in relazione al computo delle prestazioni – basato oggi prevalentemente su criteri riferiti al cumulo e non più al reddito soggettivo – risulta molto inferiore a quello di alcune decine di anni fa.

Cesare DAMIANO (PD), nel giudicare condivisibile il contenuto delle riflessioni svolte dal relatore, nella parte in cui prospetta la necessità di semplificare i percorsi professionali per le donne e di rafforzare le tutele sociali nei loro confronti, ritiene necessario ripartire proprio da questo elemento di convergenza, al fine di avviare al più presto una discussione più approfondita in sede parlamentare sulla tematica in questione, in concomitanza con il dibattito in corso tra le parti sociali. Nel ritenere, invece, di dover riscontrare nel Governo una posizione gravemente lesiva della logica della concertazione e delle prerogative parlamentari, fa presente che qualsiasi Esecutivo che si accinga ad intraprendere una riforma del sistema previdenziale non possa ignorare la particolare posizione delle donne nel mercato del lavoro, atteso anche il tendenziale innalzamento dei requisiti di età pensionabile previsto nel corso degli anni da specifici interventi di modifica legislativa, che hanno reso ancora più gravosa la posizione delle donne lavoratrici.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che la posizione del Governo sull'argomento pensionistico – che giudica lesiva dei diritti dei parlamentari – non possa essere giustificata in alcun modo, tanto meno facendo leva sulla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, per la quale, a detta di taluni esponenti della maggioranza, lo Stato italiano sarebbe costretto a recepire le indicazioni dell'Unione europea al fine di sottrarsi ad una procedura d'infrazione comunitaria. Considerato che le procedure d'infrazione promosse nei confronti dell'Italia sono

numerose e sono in attesa da tempo di una risoluzione, ritiene di non comprendere per quale motivo l'Esecutivo intenda concentrare il massimo sforzo su tale specifico obiettivo. Osserva che il Governo dovrebbe, piuttosto, seguire le indicazioni provenienti dall'Europa su altri versanti, laddove, ad esempio, si richiede allo Stato italiano di uniformarsi alla normativa comunitaria in materia di parità salariale, di flessibilità dell'orario di lavoro per le donne, di patto intergenerazionale.

Prospetta, in conclusione, la necessità di avviare in Commissione una seria discussione sulla tematica previdenziale riferita alle donne lavoratrici, dalla quale auspica possano emergere utili elementi di riflessione in vista della predisposizione di soluzioni normative strutturali e non frammentarie come quelle poste in essere in materia economica dal Governo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nell'accogliere favorevolmente l'avvenuto ritiro da parte del deputato Cazzola, presso la XIV Commissione, dell'articolo aggiuntivo 6.01, ritiene auspicabile che la Commissione valuti l'opportunità di intraprendere idonee iniziative al fine di affrontare – in modo più sistematico e strutturale – la questione complessiva del lavoro femminile, considerato anche che le indicazioni provenienti dall'Unione europea non fanno riferimento soltanto all'esigenza di rendere uniforme la disciplina di accesso al trattamento pensionistico per gli uomini e le donne, ma anche all'opportunità di favorire una equiparazione sostanziale in ordine alla questione del salario e dell'accesso agli impieghi professionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel dichiarare di non avere alcuna particolare obiezione ad avviare una discussione più meditata e generale sulla questione posta dalla sua proposta emendativa, propone alla Commissione di valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'ipotesi di iniziare l'esame delle proposte di legge pendenti presso la stessa XI Commissione, aventi ad oggetto le tematiche emerse nel corso dell'odierno dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene di poter accogliere positivamente le indicazioni e i suggerimenti emersi dal dibattito odierno, che investono un tema delicato e di forte impatto sociale. Al riguardo, prospetta anche l'opportunità di investire in futuro l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai fini di una valutazione sull'eventualità che – una volta superata l'attuale, complessa, fase di lavoro parlamentare – si possa prevedere l'apertura di una specifica sessione di lavoro sul tema pensionistico, che consenta di affrontare in termini sereni e pacati le problematiche in atto. Avverte, quindi, che sarà ora posta in votazione la proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, in precedenza formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; *b)* Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, fa presente che i due accordi internazionali in esame – assegnati alla XI Commissione per l'espressione del prescritto parere – sono stati stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea al fine di facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, nonché di gestione delle crisi, come previste dall'articolo 17, comma 2, del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa). Al riguardo, fa notare che il Senato ha già approvato il relativo disegno di legge di ratifica, che è ora stato trasmesso alla Camera per una sollecita, definitiva, conclusione dell'*iter*.

Osserva che il primo dei due accordi concerne lo statuto dei militari e del personale civile, che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea; l'Accordo riguarda parimenti lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti. L'altro Accordo internazionale, siglato dagli Stati membri dell'Unione europea, attiene alle reciproche richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD, quale contemplata dal citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea.

Considerato che il secondo accordo non contiene profili di specifica competenza della XI Commissione, ritiene opportuno soffermarsi con maggiore attenzione sul primo dei due accordi in questione. In proposito, rileva che la Parte I di tale Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 6 articoli, prevede, in particolare, l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale civile e militare e delle relative persone a carico, mentre dal lato di questi ultimi vige l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame (articoli 2 e 3). Ritiene, poi, op-

portuno sottolineare la Parte II, composta dagli articoli 7 e 8, concernente disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea. In particolare, si prevede che i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità (articolo 8). Infine, segnala la Parte III di tale Accordo (articoli da 9 a 18), che appare la più rilevante, dettando norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze (ossia alle strutture preposte alla politica europea di sicurezza e difesa), inclusi i militari e i civili in essi impiegati. In particolare, sottolinea che sono previste disposizioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante: a tal fine è previsto che i periodi di servizio dei militari e dei civili non siano considerati periodi di residenza ai fini fiscali. Inoltre, i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni corrisposte dallo Stato di origine e su ogni proprietà mobile collegata alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante. Fa notare, d'altra parte, che per i restanti profili ciascun membro del personale militare o civile rimane soggetto agli obblighi fiscali vigenti nello Stato ospitante, compreso il caso di attività lucrative diverse da quelle istituzionali. Le esenzioni fiscali non riguardano poi i dazi (articolo 16). Giudica particolarmente rilevanti, inoltre, le disposizioni che disciplinano la ripartizione della potestà giurisdizionale penale e disciplinare tra Stato d'origine e Stato ospitante sul richiamato personale militare e civile da parte dello Stato ospitante, che ammettono peraltro ipotesi di concorso di entrambe le giurisdizioni (articolo 17).

Passando rapidamente al secondo accordo, relativo alle richieste di indennizzo per danni occorsi nelle cosiddette « ope-

razioni PESD », segnala in particolare che, in base all'articolo 3, vige la rinuncia da parte di uno Stato membro rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro, per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso. Al contempo, rileva che l'articolo 4 prevede la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui all'Accordo stesso, e anche se il danno è causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati; anche in questo caso, tuttavia, la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.

In conclusione, considerata l'importanza del provvedimento di ratifica in questione e preso atto del contenuto molto circoscritto delle norme afferenti i profili di interesse della XI Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) ringrazia il relatore per la dettagliata e puntuale illustrazione introduttiva del provvedimento, rimarcando come esso sia stato già approvato, con un consenso sostanzialmente generalizzato, dall'altro ramo del Parlamento. Attesa la complessità tecnica della materia trattata, peraltro, prospetta l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione, al fine di svolgere i necessari approfondimenti istruttori, che consentano al suo gruppo di esporre compiutamente il proprio orientamento sul tema.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si domanda se la Commissione di merito non sia chiamata a riferire in Assemblea sul provvedimento già dall'inizio della prossima settimana, nel qual caso risulterebbe necessario concluderne entro oggi l'esame in sede consultiva.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che i disegni di legge di ratifica che la III Commissione è chiamata a portare all'esame dell'Assemblea, ai fini della loro approvazione entro la fine del corrente mese, sono iscritti nel calendario dei lavori a decorrere dal prossimo lunedì 27 luglio. Per tali ragioni, ritiene di poter accedere alla richiesta di rinvio testé formulata.

Elisabetta RAMPI (PD) intende ringraziare la presidenza per avere accolto la richiesta di rinvio, finalizzata esclusivamente a consentire gli opportuni approfondimenti sugli aspetti di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;

rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;

preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;

osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'eroga-

zione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;

rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »);

auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;

segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze tempo-

rali previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;

preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

rilevato, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;

osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;

rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che – lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato – sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per

l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;

2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di « auto-imprenditorialità », si raccomanda di rafforzare la norma – eventualmente anche nella successiva fase di attuazione – con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative – a regime – anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;

3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommitenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;

7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta – al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa – di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi

di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;

9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;

10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare – in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP – per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;

11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, ricon-

ducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – anche al fine di ricercare con la gradualità necessaria strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata – e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185

del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

ALLEGATO 2

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

premesso che:

dal punto di vista della qualità legislativa, è quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto – annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi – rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, come la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009, di cui è attualmente all'esame delle Commissioni lo schema di decreto legislativo e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame;

dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con l'ennesimo provvedimento estremamente contraddittorio circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico;

le misure fin qui varate, infatti, appaiono del tutto inadeguate e decontestualizzate, come avvenne nel caso della detassazione degli straordinari, o poco più che simboliche, quale si sta rivelando il sussidio, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione; nel caso di specie, l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, in una fase in cui, peraltro, le piccole e medie imprese risultano essere le più colpite dalla crisi economica in atto;

ancora una volta l'Esecutivo ha scelto un intervento parziale e frammentato, in luogo di una manovra complessiva e, di fronte ad una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese, non affronta il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti i maggiori organismi internazionali;

il provvedimento in oggetto, inoltre, non prevede alcuna misura di supporto in favore dei lavoratori precari che, come autorevolmente richiamato dal Governatore della Banca d'Italia, rischiano di essere totalmente esclusi da ogni forma di sostegno del reddito in caso di licenziamento; dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati ISTAT, emerge che, in caso

di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostegno al reddito, ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;

il decreto-legge in esame si pone anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, come nel caso dell'articolo 1, si tende ad operare una sorta di valutazione *a priori* dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse – giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato – possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo;

seppur apprezzabili, come più volte sollecitato dall'opposizione, le misure previste all'articolo 17 – che dispongono la

proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo – rimangono però ancora del tutto insufficienti alla luce, comunque, dei vincoli attualmente vigenti introdotti dal decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove le limitazioni contenute in ordine al *turn over*, ed i vincoli finanziari ivi stabiliti, non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto;

le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, infine, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione;

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

ALLEGATO 3

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2561, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »;

considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;

rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;

preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;

osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'eroga-

zione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;

rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione – a regime – delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta « legislazione leggera »);

auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere – nella fase di funzionamento a regime – anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;

segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze tempo-

rali previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;

preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;

rilevato, peraltro, che – con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 – appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;

osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;

rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che – lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato – sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per

l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;

2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di « auto-imprenditorialità », si raccomanda di rafforzare la norma – eventualmente anche nella successiva fase di attuazione – con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative – a regime – anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;

3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommitenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato – scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 – riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);

5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;

7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta – al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa – di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi

di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;

9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;

10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare – in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP – per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;

11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, ricon-

ducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.